



## Tribunale di Gela Procura della Repubblica di Gela

### PROTOCOLLO DI INTESA TRA TRIBUNALE DI GELA E PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GELA IN MATERIA DI GESTIONE DELLE PROCEDURE EX ART. 442, COMMA 2-BIS, C.P.P.

#### Premessa

L'art. 24, comma 1, lett. c) del d. lgs 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) ha modificato l'art. 442 c.p.p., mediante l'introduzione del comma 2-bis che prevede testualmente quanto segue: *"Quando nè l'imputato; nè il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione"*.

La riforma Cartabia è intervenuta anche sull'art. 676, comma 1, c.p.p. che ora statuisce che *"Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis"*.

Per quanto riguarda il profilo procedurale, l'art. 676, comma 1, seconda parte, si limita a prevedere che *"in questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4"*, ovvero con la procedura *de plano*<sup>1</sup>.

ooooo

Tanto premesso, il Tribunale e la Procura della Repubblica di Gela intendono procedere – mediante l'individuazione di un iter condiviso- alla individuazione di un meccanismo che coniughi rispetto delle forme procedurali e rispetto delle novità sostanziali, evitando, per un verso, il doppio passaggio "cancelleria Tribunale-Ufficio esecuzioni penali-cancelleria Tribunale" (che si risolverebbe in un vuoto formalismo, idoneo solo a rallentare l'iter procedurale, in stridente contrasto con la filosofia della richiamata riforma Cartabia, peraltro senza alcun reale beneficio per nessuno, condannato *in primis*) e, per altro verso, il rischio di eventuale emissione di provvedimenti di esecuzione per una pena non ancora ridotta.

Sulla scorta di tale premessa ed in vista del raggiungimento del citato obiettivo, le parti convengono quanto segue.

#### Articolo 1

La cancelleria del Giudice -accertato il passaggio in giudicato della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, per effetto della mancata proposizione dell'impugnazione, da parte del difensore e/o dell'imputato- in luogo della ordinaria trasmissione della sentenza irrevocabile alla Procura ex art. 28 Reg. esec. c.p.p., trasmette detta sentenza al Giudice (quale giudice dell'esecuzione)

<sup>1</sup> L'art. 667, comma 4, recita testualmente (prima parte):

*"Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato (...)".*

affinchè, mediante procedura *de plano* ai sensi del combinato disposto dei richiamati articoli 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p., disponga la riduzione di un sesto della pena inflitta al condannato.

### Articolo 2

All'esito della adozione, da parte del Giudice dell'esecuzione, del provvedimento di riduzione della pena nella misura di un sesto, la cancelleria trasmette detto provvedimento, unitamente alla sentenza, alla Procura della Repubblica-Ufficio *esecuzioni penali*.

### Articolo 3

La Procura della Repubblica-Ufficio *esecuzioni penali*, ricevuti gli atti di cui all'art. precedente, procede all'esecuzione.

### Articolo 4

Le disposizioni del presente protocollo di intesa (redatto in doppio originale) hanno efficacia immediata.

Ciascun Ufficio provvederà alla pubblicazione del presente *protocollo di intesa* sul proprio sito web

Gela, 18 ottobre 2023,

Il Presidente del Tribunale  
Roberto Riggio

Il Procuratore della Repubblica  
Lucia Musti